



Firenze, li 10/03/2011
50121 - Piazza S. Marco, 4
Tel.: 055-27571 - Telefax 055-264194

Università degli Studi di Firenze

Direzione Amministrativa

Prot. n° 17263 pos I/1
Da citare nella risposta

Ai Presidi di Facoltà

Ai Direttori di Dipartimento e Centri

Ai Dirigenti

Al Servizio redazione pagina web

e p. c. Ai Segretari amministrativi

Loro sedi

Oggetto: Legge 240/2010-linee interpretative

Come è ormai noto, dal 29 gennaio 2011 è in vigore la Legge 30 dicembre 2010 n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario".

L'operatività di molte delle disposizioni in essa contenute è vincolata all'emanazione di ulteriori provvedimenti da parte del Governo e dei Ministeri competenti, così come molte altre necessitano di un intervento di revisione regolamentare a livello di Ateneo: una quota residuale è invece immediatamente operativa.

Per cominciare a rispondere ad alcuni degli interrogativi che si sono posti fin dalle prime letture del testo legislativo, appare utile fornire alcune indicazioni che consentano alle strutture un progressivo adeguamento al nuovo contesto normativo, fatta salva la possibilità di poter ritornare anche su questi argomenti con successive integrazioni/rettifiche a seguito di ulteriori riflessioni ed approfondimenti che dovessero essere condotti anche in contesti inter-universitari (Cruì, Codau, ecc.).

Le riflessioni sin qui svolte, in particolare sulle parti immediatamente operative della Legge, ci inducono a questa prima serie di considerazioni:

1. la data di entrata in vigore della Legge vincola al rispetto della nuova normativa tutti i procedimenti la cui decisione sostanziale, comunque formalizzata, è assunta a partire dal 29 gennaio 2011: tutti quelli conclusi **in epoca antecedente** continuano a fare riferimento alla vecchia normativa (compresa naturalmente la possibilità di eventuali **proroghe/rinnovi**);
2. l'art. 18 comma 5 che riguardo alla "partecipazione ai gruppi e ai progetti di ricerca delle università, qualunque ne sia l'ente finanziatore, e lo svolgimento delle attività di


ricerca presso le università” esclude dal novero il **personale tecnico-amministrativo a tempo determinato** ed il personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, non impedisce che questi possano essere reclutati (con finanziamento a carico dei progetti di ricerca) per attività di supporto (traduzioni, ricerche bibliografiche, elaborazione di dati, ecc.); i titolari di **borse di studio o di ricerca** sono parimenti esclusi (fatta eccezione per i dottorandi di ricerca), salvo che le borse non siano state bandite da “*altre amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati, imprese*” e “*purché sulla base di specifiche convenzioni e senza oneri finanziari per l'università ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell'attività di ricerca e degli eventuali costi assicurativi*”.

3. esiste comunque un caso in cui **le restrizioni previste all'art. 18 comma 5 non si applicano**, perché “*Alla partecipazione ai progetti di ricerca finanziati dall'Unione Europea o da altre istituzioni straniere, internazionali o soprannazionali, e allo svolgimento delle relative attività si applicano le norme previste dai relativi bandi*”, anche quando l'erogazione del finanziamento avvenga per il tramite di un soggetto terzo (come, ad esempio, i progetti POR-CREO, POR-FSE della Regione Toscana);
4. l'art. 22 prevede che le Università disciplinano le modalità di conferimento degli **assegni di ricerca** con apposito regolamento tenendo conto che “*Gli assegni possono avere una durata compresa tra uno e tre anni, sono rinnovabili e non cumulabili con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi del presente articolo, compresi gli eventuali rinnovi, non deve comunque essere superiore a quattro anni, ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso. La titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche*” e che “*L'importo degli assegni di cui al presente articolo è determinato dal soggetto che intende conferire gli assegni medesimi, sulla base di un importo minimo stabilito con decreto del Ministro*”: la definizione del nuovo regolamento è praticamente ultimata, tanto che si prevede che esso possa essere **approvato nel mese di marzo**, in modo da consentirne l'attivazione a partire dal prossimo mese di giugno;
5. il comma 15 dell'art. 29 stabilisce che il comma 12 dell'art. 6 della Legge 122/2010 “*non si applica alla spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi e a quella effettuata dalle università e dagli enti di ricerca con risorse derivanti da finanziamenti dell'Unione Europea ovvero di soggetti privati*”: le conseguenze di tale previsione legislativa sui **trattamenti di missione** saranno esplicitate nel *Regolamento per le missioni e i rimborsi spese dell'Università di Firenze* (in corso di avanzata definizione);
6. l'art. 6, che tratta dello stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo, si sofferma, ai commi da 9 a 12, sul **regime delle incompatibilità** modificando la precedente disciplina dettata dall'art. 11 del DPR 11 luglio 1980 n. 382 e, più di recente, dall'art. 53 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Con l'entrata in vigore della legge n. 240/2010 i docenti a **tempo pieno** possono svolgere, **previa autorizzazione**, **funzioni didattiche e di ricerca**, nonché **compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione** presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro, purché non si determinino situazioni di conflitto d'interesse con l'Università di appartenenza, e a condizione comunque che l'attività non rappresenti detrimento delle attività loro affidate. La procedura di autorizzazione resta ancora disciplinata dal vigente regolamento (*Regolamento per il conferimento di incarichi retribuiti al personale docente e ricercatore ex articolo 53*

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, emanato con Decreto rettorale 14 luglio 2009 n. 848) ed in particolare dagli artt. 6 e 7. I docenti a tempo pieno possono invece svolgere liberamente, fatto sempre salvo il rispetto dei loro obblighi istituzionali, ma **senza dovere richiedere autorizzazione alcuna**, attività di valutazione e di referaggio, lezioni e seminari di carattere occasionale, attività di collaborazione scientifica e di consulenza, attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, nonché attività pubblicistiche ed editoriali. Tali attività sono consentite anche se dietro retribuzione. Occorre però evidenziare che, ai sensi del comma 9 sempre dell'art. 6 della legge in questione, lo status dei docenti e dei ricercatori a **tempo pieno** è **incompatibile con l'esercizio di attività libero-professionali**: pertanto le attività sopra descritte, ed in particolare l'attività consulenziale, saranno liberamente consentite sempreché non si traducano in esercizio di attività libero-professionale. Pare opportuno precisare che la enucleazione delle concrete modalità di esercizio di tali attività affinché le stesse non si traducano in attività professionale è oggetto di approfondimento da parte degli uffici che, a tal proposito, hanno richiesto un parere all'Avvocatura Distrettuale dello Stato. In ogni caso la legge fa salvo quanto stabilito dagli artt. 13, 14 e 15 del DPR n. 382/1980, rispettivamente in materia di aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità (elezione a parlamentare, a membro del CSM, a giudice della Corte Costituzionale, ecc...), di aspettativa per passaggio ad altra amministrazione e di sanzioni in caso di inosservanza delle norme sul divieto di cumulo di impieghi. Per quanto concerne i professori ed i ricercatori a **tempo definito**, essi **possono svolgere liberamente** attività **libero professionali** e di **lavoro autonomo** anche continuative, purché non si determinino situazioni di conflitto di interesse rispetto all'ateneo di appartenenza, e, **previa autorizzazione** del Rettore, **attività didattica e di ricerca presso Università o enti di ricerca esteri**.

Con i migliori saluti.

Il Direttore Amministrativo



Il Rettore

